



### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN SAN DONATO VAL DI COMINO, VIA SANTA MARIA.

#### BANDO DI GARA

**STAZIONE APPALTANTE:** Comune di San Donato Val di Comino "(Partita IVA: 00255330607 - Codice Fiscale: 00255330607)" Piazza Della Libertà n. 1, 03046 (FR), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024 intende affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi siti in San Donato Val di Comino, Via Santa Maria, aree distinte al N.C.T. Foglio n. 14 particelle nn. 491 e 1025 e N.C.E.U. Foglio 14 particella n. 1028.

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:** Comune di San Donato Val di Comino, piazza Della Libertà n. 1, 03046 (FR), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 70 del 12.04.2024.

**PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con aggiudicazione ai sensi dell'art. 184 del medesimo decreto.

#### 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il complesso oggetto della procedura di selezione e della conseguente convenzione è ubicato Comune di San Donato Val di Comino (FR), Via Santa Maria, c.a.p. 03046, ed è censito al NCEU del Comune di San Donato Val di Comino al N.C.T. Foglio n. 14 particelle nn. 491 e 1025 e N.C.E.U. Foglio 14 particella n. 1028, su di una superficie complessiva di circa mq 8.000 oltre l'area parcheggio di circa mq. 1.500 di proprietà comunale.

Tale complesso è composto da:

n. 1 edificio uso spogliatoio e servizi igienici;

- n. 1 edificio uso magazzino;
- n. 1 piscina principale;
- n. 1 piscina bambini;
- n. 1 campo da tennis;
- n. 1 tensostruttura polivalente;
- Camminamenti ed aree verdi interne alla struttura;
- Parcheggio

Il codice CPV è 92610000-00 "Servizi di gestione Impianti sportivi".

Il Concessionario con il contratto assumerà il «rischio operativo», così come definito all'art. 174, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta o di entrambi.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di concessione i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (All. 1);
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (All. A1 – A2 – A3)
- Offerta economica (All. B1)

Sarà vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario della struttura o di parte di essa, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Sarà vietata, altresì, l'apposizione di insegne pubblicitarie senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

L'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie.



La Ditta aggiudicataria dovrà eventualmente provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, a proprie spese, alla disinstallazione delle apparecchiature, attrezzature e arredi al termine della gestione.

Risulteranno a carico del concessionario, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) utilizzo dell'impianto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nei documenti descrittivi ad esso allegati, nonché nel piano di utilizzo che sarà predisposto dal gestore;
- b) conduzione, sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in essi esistenti, nonché cura degli stessi affinché siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica;
- c) costi di gestione, compresi oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e comprese le utenze per acqua, luce, gas, eventuali tasse/tributi e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e pagamento di tutte le spese per opere di manutenzione straordinaria derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici (art. 12 – lett. p) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale);
- e) ottemperanza alle disposizioni in materia di ordine pubblico;
- f) assunzione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o a persone;
- g) presentazione, per tutta la durata della concessione, del bilancio annuale di fine esercizio.

### 5. FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- ottenere una conduzione economica dell'impianto, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- salvaguardare e implementare il patrimonio della struttura oggetto di concessione;
- improntare l'uso dell'impianto alla massima fruibilità da parte di cittadini e delle scuole, di associazioni e società sportive, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;
- ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell'impianto, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie concordati con i tecnici comunali;
- promuovere proposte finalizzate alla gestione sostenibile degli impianti e alla valenza sociale della gestione.

### 6. CONVENZIONE

La gestione sarà regolata da apposita convenzione in base alla quale il funzionamento della struttura è considerato quale servizio pubblico ed improntato al criterio di favorire la massima fruibilità della struttura stessa.

### 7. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata presunta di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di consegna della struttura, che avverrà con apposito verbale. La concessione decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente.

In sede di offerta, tale durata potrà essere assoggettata ad aumento, fino ad un massimo di **ulteriori 2 (due) anni**, derivanti dagli investimenti di tipo migliorativo, come indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale, che il partecipante sarà disposto ad eseguire.

Ferma restando la facoltà dell'Ente di richiedere l'attivazione del servizio in concessione anche in pendenza di formale stipula del contratto, il servizio dovrà comunque essere attivato, entro e non oltre il 31.05.2024, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Gli investimenti/migliorie e/o lavori strutturali offerti, dovranno essere conformi ai vincoli presenti sull'area in concessione (storici, architettonici, paesaggistici, naturalistici, idrogeologici, ecc.) ed i valori economici degli interventi proposti dovranno essere asseverati da tecnico abilitato sulla base dei prezzi definiti dal tariffario regionale. La Commissione valuterà unicamente le proposte migliorative nei limiti di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.



### 8. CANONE DI CONCESSIONE

La concessione è a titolo oneroso. Il canone posto a base di gara, che il concessionario dovrà corrispondere al Comune di San Donato Val di Comino e con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare offerte in aumento, è fissato in € 9.375,00 (euro novemilatrecentosettantacinque/00) all'anno.

### 9. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato della concessione, tenuto conto di tutte le eventuali forme di protrazione nel tempo della concessione stessa, ammonta ad **€ 93.750,00** (al netto dell'IVA).

### 10. SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68 del medesimo Decreto Legislativo.

Possono partecipare alla procedura le associazioni e le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di legge consentite, che risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico;

### 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

11.1 Requisiti di idoneità professionale: I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere in possesso:

- a) dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della concessione o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
- b) dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui all'art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" del D.Lgs. n. 59/2010, richiesti per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

11.2 Requisiti di ordine generale i concorrenti alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli art. 94,95,96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023.

11.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- professionale, in conformità all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante i seguenti mezzi di prova:

E' ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, in cui l'operatore economico che parteciperà in qualità di Capogruppo dovrà eseguire le prestazioni inerenti la gestione della piscina comunale mentre quello che parteciperà in qualità di Mandante dovrà eseguire le prestazioni inerenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; in questo caso i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:

- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 11.1 – lett. a), nonché i requisiti di ordine generale di cui al punto 11.2 ed i requisiti di capacità economico- finanziaria di cui al punto 11.3 – lett. a) ed b) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 11.1 – lett. b) deve essere posseduto dall'operatore economico mandante.

### 12. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Ai sensi dell'art. 94, commi 1 – 2 – 6, del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.



152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, procederà altresì all'esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 57, del D.Lgs. n. 36/2023
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del predetto decreto.



- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- d) Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile.
- f) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di concessione di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 36/2023 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- g) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- h) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- i) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- j) L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
- k) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- l) Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Il concorrente dovrà attestare l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. A1 – A2 – A3 – A4).

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti:

- E' vietata l'associazione in partecipazione.





- E' vietata, salvo quanto disposto all'art. 68, del D.Lgs. n. 36/2023, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
- I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 – lett. b) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.
- E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- E' fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2 – lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 36/2023 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.

**13. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:** l'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. a) e b):

a) da una garanzia provvisoria che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore presunto della concessione indicato nel presente bando e quindi di € 1.875,00 (euro milleottocentosestantacinque/00), costituita, a scelta dell'offerente, alternativamente sotto forma:

a1) di cauzione costituita, a scelta dell'offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, tramite assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di San Donato Val di Comino - Servizio Tesoreria ovvero attestazione di bonifico avente come beneficiario Comune di San Donato Val di Comino, Banca Popolare del Cassinat e, CODICE IBAN: IT81G0537274370000010000339 (nel caso di versamento sul suindicato IBAN intestato al Comune di San Donato Val di Comino, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento);

2) di garanzia fideiussoria a favore del Comune di San Donato Val di Comino, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente i seguenti requisiti:

- efficacia almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l'apertura delle offerte;
- contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e sarà pertanto svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:



1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che precede, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
3. ovvero del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che precede, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. del 15% (quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1. e 2. che precedono, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
6. del 30% (trenta per cento) non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7. Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico dovrà, in sede d'offerta, segnalare e documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, la riduzione della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di qualità di cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, il beneficio della riduzione sulla garanzia potrà essere applicato solo alla quota di esecuzione riferibile all'operatore economico in possesso delle suddette certificazioni di qualità.

b) dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare a favore dell'Amministrazione Contraente (Comune di San Donato Val di Comino) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, a pena d'esclusione, anche nel caso di costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero con assegno circolare.

Le garanzie di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

#### **14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE:**

Il concorrente, debitamente registrato sul portale acquisti telematici dell'Unione dei Comuni della Valle di Comino, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione del sito <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it/> secondo le indicazioni previste dalle Regole del sistema di procurement della Pubblica Amministrazione.

Entro il termine perentorio di cui al bando di gara il concorrente, ove interessato, inserisce nella piattaforma telematica dell'Unione, la documentazione amministrativa richiesta e l'offerta economica, debitamente compilate e sottoscritte, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. Il



mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte tardive. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Sezione "DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI" del sistema PIATTAFORMA TELEMATICA PORTALE ACQUISTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI COMINO, occorre allegare la seguente documentazione amministrativa in

formato elettronico:

- LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CHE COMPRENDE dichiarazioni di cui all'art. 5 (modello A);
- la dichiarazione di aver preso visione dello stato degli impianti;
- la dichiarazione relativa alla affiliazione ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- copia dello statuto della società;

### OFFERTA TECNICA

Nella sezione OFFERTA TECNICA dovranno essere contenute tutto ciò che riguarda i criteri di valutazione di cui all'art. 16 del presente bando. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa all'offerta economica formulata a parte.

Nella sezione OFFERTA TECNICA dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, redatti secondo i criteri di sinteticità ed esaustività, che illustrino gli elementi dell'offerta tecnica di cui al seguente paragrafo 16., rispettando preferibilmente l'ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del paragrafo medesimo:

- a. Opere di miglioramento "Impianto" contenente: La descrizione dell'ampliamento dell'offerta sportiva e nuove installazioni che si intendono realizzare.
- b. Progetto gestionale e di utilizzo piscina contenente:
  - La programmazione di corsi di nuoto per la durata dell'apertura stagionale differenziata per fasce di età;
  - La programmazione di iniziative intraprese in collaborazione con l'Associazionismo locale;
  - La programmazione di iniziative dedicate a fasce deboli della popolazione (giovani, diversamente abili, anziani ecc..).
- d. Programma trattenimenti serali contenente:
  - La descrizione degli eventi che si intende organizzare con l'indicazione del relativo numero;
  - La descrizione programmazione eventi in collaborazione con l'Associazionismo locale.
- e. Programma di gestione operativa e conduzione tecnica dell'impianto dal quale si evinca:
  - La programmazione della conduzione dell'impianto con particolare riferimento al trattamento ed igienizzazione delle acque;
  - La programmazione della conduzione dell'impianto con particolare riferimento al trattamento ed igienizzazione degli spogliatoi delle docce dei bagni;
  - La programmazione delle manutenzioni del verde;
  - La programmazione della manutenzione degli impianti;
  - La programmazione metodologia ed iniziative per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

La mancata o incompleta formulazione dell'offerta tecnica comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della concessione.





### OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta l'offerta economica (modello B) con le relative autocertificazioni.

L'offerta dovrà essere inviata in modalità telematica entro il suddetto termine perentorio. Oltre il termine suddetto, non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta o l'integrazione di offerta già presentata.

Nella sezione OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta, oltre l'offerta economica, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**a) il PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI GESTIONE che specifichi:**

- ❖ **il piano delle tariffe**, con evidenziate riduzioni ed agevolazioni che si intendono effettuare, con particolare riferimento agli ingressi, ai corsi, all'uso dell'impianto da parte di associazioni, società e terzi, ecc.
- ❖ **il conteggio delle spese** che il concorrente, con riferimento all'impianto, prevede di sostenere direttamente per:
  - l'uso;
  - la gestione;
  - la manutenzione ordinaria;
  - gli eventuali adeguati interventi migliorativi che si intendono realizzare.
- ❖ **gli importi** che il concorrente, con riferimento all'impianto, prevede di **introitare** da:
  - tariffe;
  - attività di somministrazione;
  - sponsorizzazioni;
  - altri contributi.

Le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.

### SOTTOSCRIZIONI:

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità precisate nel facsimile).

Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 65, comma 2 – lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023), dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o capogruppo;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 65, comma 2 – lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla Legge n. 33/2009.

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

### **15. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'1‰ e non superiore all'1‰.



In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 93,75 – novantatre/75 (pari all'1‰ del valore della gara).

La sanzione, come sopra individuata, è dovuta esclusivamente nel caso in cui il concorrente intenda procedere alla regolarizzazione; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015 (punto 1.2).

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### 16. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice degli appalti (D.Lgs 36/2023).

Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, in base ai seguenti punteggi:

|                   | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica   | 70                       |
| Offerta Economica | 30                       |
| TOTALE            | 100                      |

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. In particolare, trattasi di "Punteggi discrezionali" vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. La concessione sarà aggiudicata all'offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.

L'aggiudicazione avverrà inoltre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 determinata sulla base dei criteri di seguito riportati.

Ogni proposta sarà valutata sulla base dei documenti contenuti Nella sezione "OFFERTA TECNICA", a cui verranno assegnati i punteggi (**max 70 punti**) secondo i criteri e sub-criteri di seguito indicati:



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it  
stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

| Elemento di valutazione | Descrizione elemento tecnico  | Valutazione – punteggio elemento offerto  |
|-------------------------|---|---|
| <b>1</b>                | <b>OPERE DI MIGLIORAMENTO:<br/>"IMPIANTO"</b>   | <b>MAX 25 PUNTI</b>   |
| 1.1                     | Ampliamento offerta sportiva, nuove installazioni   |   |
| <b>2</b>                | <b>MODALITA' DI GESTIONE DELLA PISCINA</b>  | <b>MAX 15 PUNTI</b>   |
| 2.1                     | Programmazione di corsi di nuoto per la durata dell'apertura stagionale differenziata per fasce di età  | <b>MAX 9 PUNTI</b> (insufficiente: 0; sufficiente 1 punto; discreto: 3 punti; buono: 6 punti; ottimo: 9 punti)    |
| 2.2                     | Programmazione di iniziative intraprese in collaborazione con l'Associazionismo locale  | <b>MAX 3 PUNTI</b> (insufficiente: 0; sufficiente 1 punto; buono: 2 punti; ottimo: 3 punti)                       |
| 2.3                     | Programmazione di iniziative dedicate a fasce deboli della popolazione (giovani, diversamente abili, anziani ecc.)                                | <b>MAX 3 PUNTI</b> (insufficiente: 0; sufficiente 1 punto; buono: 2 punti; ottimo: 3 punti)                       |
| <b>3</b>                | <b>PROGRAMMAZIONE INTRATTENIMENTI SERALI</b>  | <b>MAX 10 PUNTI</b>   |
| 3.1                     | Organizzazione di eventi serali per stagione:<br>almeno 8 eventi<br>almeno 16 eventi  | 5 punti<br>8 punti  |
| 3.2                     | Programmazione eventi in collaborazione con l'Associazionismo locale  | <b>PUNTI 2</b>  |
| <b>4</b>                | <b>PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE/PULIZIE</b>  | <b>MAX 20 PUNTI</b>   |
| 4.1                     | Programmazione della conduzione dell'impianto con particolare riferimento al trattamento ed igienizzazione delle acque                            | <b>MAX 20 PUNTI</b> (insufficiente: 0; sufficiente 4 punto; discreto: 8 punti; buono: 14 punti; ottimo: 20 punti) |
|                         | Programmazione della conduzione dell'impianto con particolare riferimento al trattamento ed igienizzazione degli spogliatoi delle docce dei bagni |   |
|                         | Programmazione delle manutenzioni del verde   |   |
|                         | Programmazione della manutenzione degli impianti  |   |
|                         | Programmazione metodologia ed iniziative per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti  |   |



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it  
stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

I punteggi di cui ai punti 1.1, 3.1 e 3.2 saranno attribuiti col metodo on/off (se il requisito è presente verrà attribuito il punteggio massimo indicato).

Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, otterranno una valutazione inferiore ai 25 punti con riferimento ai punti 2 – 3 – 4.

I progetti gestionali saranno esaminati da apposita Commissione costituita secondo le modalità indicate nell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non potranno essere oggetto di congrua valutazione le proposte espresse in modo vago e generico o presentate facendo riferimento a modalità realizzative astratte, non quantificabili e/o non verificabili, o vincolate a condizioni non interamente dipendenti dalla volontà del candidato, o legate a impegni economici aggiuntivi dell'Amministrazione, o comunque tali da non essere chiaramente misurabili in termini di previsione di impatto sull'effettivo svolgimento del servizio.

I concorrenti sono invitati a formulare la propria offerta tecnica osservando l'ordine numerico attribuito ai vari criteri e sub-criteri indicati nel precedente prospetto riepilogativo e sviluppando il contenuto della relazione secondo il titolo dato ai vari paragrafi, per permettere alla Commissione giudicatrice di poter effettuare una valutazione corretta.

Le azioni e le attività offerte dovranno essere inoltre supportate da un cronoprogramma delle attività, ove si specifichi chiaramente, attraverso precisa indicazione, come saranno distribuite le azioni/attività offerte nell'arco temporale della concessione in oggetto. Nel caso di mancata indicazione di tali dati, le proposte saranno ritenute espresse in modo vago e generico e perciò non potranno essere valutate adeguatamente.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nella documentazione tecnica di cui sopra formeranno parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando il concorrente stesso al loro pieno e assoluto rispetto.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l'offerta senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati.

## 17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, il punteggio complessivo di punti 30 (trenta) sarà attribuito in base al seguente fattore ponderale:

- **incremento minimo del canone annuale posto a base di gara, pari a € 9.375,00 (novemilatrecentosettantacinque/00), è pari a € 1.000,00 (mille/00): punti massimi attribuibili 30 (trenta) punti.**
- Al concorrente che avrà offerto il canone più alto saranno attribuiti 40 punti (offerta migliore);
- alle altre offerte si attribuiranno i punteggi in misura proporzionale:

$$\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times 30$$

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Il canone offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di incongruenza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si attribuirà prevalenza a quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una valutazione comparativa, provvederà a giudicare l'offerta economica avendo riguardo alla congruità della stessa senza attribuzione di punteggio.

Il piano economico-finanziario di gestione: al piano economico-finanziario in parola non verrà attribuito alcun punteggio, in quanto richiesto all'esclusivo fine di valutare la sostenibilità economica del progetto di gestione



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it  
stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

presentato. In particolare, l'equilibrio economico e finanziario del piano, vale a dire la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al paragrafo 4. che precede. Per convenienza economica si intende, ai sensi dell'ex art. 3, comma 1 – lett. fff), del D.Lgs. n. 50/2016, la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Verranno pertanto escluse le offerte che non dimostrino la sussistenza del predetto equilibrio economico e finanziario.

La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

A parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione;
- procedere, ad aggiudicazione intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico.

## **18. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

- termine: le offerte, redatte in lingua italiana, **dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 13.05.2024.**
- indirizzo: tramite la piattaforma telematica "Digital PA" dell'Unione dei Comuni della Valle di Comino al seguente indirizzo <https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.it/>;
- modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 14. "Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissione" che precede;

**19. APERTURA PLICHI:** in seduta pubblica il giorno **17.05.2024** presso gli Uffici del Servizio Area Tecnica e Lavori Pubblici del Comune di San Donato Val di Comino.

**20. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.

**21. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

## **22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:**

Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 20, in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti l'offerta, ed in particolare:

1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) procederà all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta "A", all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.

La Commissione inviterà, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, se necessario, i concorrenti a integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando contestualmente un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione e sospendendo nelle more la seduta di gara.





# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it  
stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all'esito delle operazioni di cui alla precedente fase, la Commissione procederà all'apertura della Busta "B" dei concorrenti ammessi ai fini di valutare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.

Rinvierà, altresì, per l'apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all'esito della fase di valutazione dell'offerta tecnica.

3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice (di natura tecnica) procederà alla valutazione degli elaborati progettuali contenuti nella busta "B" e all'attribuzione del relativo punteggio.

4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione Giudicatrice, la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all'offerta tecnica e procederà alla apertura della Busta "C" dei soli partecipanti che abbiano ottenuto il punteggio tecnico minimo di cui al precedente paragrafo 18. Verrà data lettura dell'offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio.

Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e a formulare la proposta di aggiudicazione della concessione.

La stazione appaltante successivamente procederà ad acquisire, con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 222, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Si applica l'art. 17, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

## **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice verrà costituita nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.

Trattandosi di concessione di servizi di importo contenuto entro le soglie di cui all'art. 14, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, i tre membri della Commissioni Giudicatrice verranno individuati tra il personale interno della Stazione appaltante, tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.

E' da considerarsi interno alla Stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti del Comune di San Donato Val di Comino (FR).

## **24. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI**

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

## **25. SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di concessione, non può disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione contraente.

Nel caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, il subentro nel contratto di altro operatore economico, che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione della concessione.



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

[www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it](http://www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it)

TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

[info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it](mailto:info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it)  
[stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it](mailto:stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it)

In materia di subappalto si applica l'art. 188 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell'autorizzazione da parte della Amministrazione contraente, che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 de D.Lgs. n. 36/2023.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione contraente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lg. n. 36/2023.

**26. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE:** il concessionario dovrà stipulare garanzia definitiva e coperture assicurative conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

## 27. STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione (cauzione definitiva, polizze assicurative, ecc.);
- stipulare il contratto, in modalità elettronica, e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'avvio del servizio in via d'urgenza, anche in pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La mancata stipula determinerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, l'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria).

Alla presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it  
stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

- Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 4 del succitato art. 35, l'accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

**29. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## 30. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI - REFERENTI

Per notizie e chiarimenti sulla procedura contattare il Responsabile del Settore Tecnico, l'Ing. Stefano Polsinelli 0776 508701.

Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, **potranno pervenire fino alle ore 18:00 del 06.05.2024** e verranno riscontrate tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza delle offerte, di fornire chiarimenti e/o pubblicare le risposte ai quesiti di interesse generale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, salvo che non si tratti di rettifiche relative al bando di gara per le quali si provvederà, altresì, alla ripubblicazione. Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati alla partecipazione a consultare il sito istituzionale del Comune di San Donato Val di Comino al predetto termine.

## 31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 36/2023, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il dott. Ing. Stefano Polsinelli

## 32. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non saranno ammesse offerte a ribasso;
- b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto;
- d) è esclusa la competenza arbitrale.

**33. TUTELA DELLA PRIVACY:** i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il DPO (Responsabile Protezione Dati Personali Regolamento UE GDPR (RPGD) 2016/679) per il Comune di San Donato Val di Comino è il Dottor Eros Marrocchi, che agisce come referente della Ditta IDEAPUBBLICA di Elena Masini s.r.l., con sede in Pesaro (PU) Via Lino Liuti, 2.



# COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

[www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it](http://www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it)

TEL 0776/508701 - FAX 0776/508918  
C.F. 00255330607

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

[info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it](mailto:info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it)  
[stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it](mailto:stato.civile.sandonatovaldicomino@legalmail.it)

## 34. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, il concessionario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Frosinone.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Cassino.

## 35. ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Lazio di Latina.

Viale Andrea Doria, 4, 04100 Latina LT.

San Donato Val di Comino, 13.04.2024

### Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Stefano Polsinelli**



**Il Responsabile del Servizio  
Edilizia, Lavori pubblici e Patrimonio  
Ing. Stefano Polsinelli**

